

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO •••

16 GIOVEDÌ**IMU E TASI****Versamento prima rata per l'anno 2016.**

Scade il termine per versare la prima rata dovuta per l'anno 2016 dell'Imu (Imposta municipale propria) e della Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) che colpiscono il possesso e l'utilizzo degli immobili.

Date le molteplici variabili di applicazione, nonché l'esclusione e la sospensione del pagamento per alcune tipologie di immobili dovute anche alle delibere comunali, si rimanda ai numerosi articoli finora pubblicati, l'ultimo dei quali su *L'Informatore Agrario* n. 21/2016 a pag. 33.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI

Versamento saldi e acconti e presentazione dichiarazioni. Scade il termine per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2015 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2016; per presentare le relative dichiarazioni dei redditi, che anche quest'anno, salvo alcune eccezioni, devono essere presentate obbligatoriamente in via telematica, c'è tempo fino al 30-9-2016.

In particolare:

- le persone fisiche e le società di persone devono effettuare i pagamenti dovuti entro oggi, mentre devono presentare la dichiarazione Unico 2016 entro il 30-9-2016 in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati; possono ancora presentare il modello Unico 2016 cartaceo, entro il 30-6-2016 tramite un ufficio postale, i contribuenti persone fisiche che non possono presentare il modello 730, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- i contribuenti soggetti all'Ires (società di capitali ed enti non commerciali) devono effettuare il versamento degli importi dovuti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; i soggetti che per legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto; se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamen-

to va comunque effettuato entro il giorno 16 del settimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio. La dichiarazione Unico 2016 va presentata esclusivamente in via telematica, salvo alcune eccezioni per gli enti non commerciali, entro la fine del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; pertanto, tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potranno trasmettere il modello Unico 2016 entro il 30-9-2016. Si ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con la maggiorazione dello 0,4%, entro il 16-7-2016 per i soggetti di cui al primo punto precedente, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza per i soggetti di cui al secondo punto.

Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 16-11-2016) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 30-11-2016).

Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa presente che tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento F24 (per i soggetti titolari di partita Iva esclusivamente il modello online), tenendo presente che non è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo possibile, per esempio, rateizzare l'Irpef e versare in un'unica soluzione l'Irap, ovvero rateizzare l'acconto Irpef e versare in un'unica soluzione il saldo Irpef, come pure è possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna somma dovuta.

Si ricorda ancora che l'eventuale pagamento degli importi dovuti in base al modello Unico 2016 con l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. L'utilizzo in compensazione, per importi superiori a 15.000 euro, del credito Iva annuale, e dal 2013 anche dei crediti relativi alle imposte dirette e relative addizionali e alle imposte sostitutive, è subordinato anche alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013 e 6/2014, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41, 32 e 31, le

precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011), la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E, 16/E e 32/E, rispettivamente dell'11-3-2011, 19-4-2011 e 30-12-2014, l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012) e l'art. 9 del decreto legge n. 35 dell' 8-4-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell' 8-4-2013) convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6-6-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7-6-2013).

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione 2016, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2016 a pag. 26 e seguenti nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la speciale guida a Unico 2016.

CAMERA DI COMMERCIO**Versamento diritto camerale annuale.**

Scade il termine per il versamento del diritto camerale 2016 dovuto per l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 online entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, e cioè entro oggi, ovvero entro il 16-7-2016 con la maggiorazione dello 0,4%.

L'utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto annuale camerale con eventuali altri crediti.

Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella «Sezione Imu e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è 3850.

Ravvedimento operoso per omesso versamento diritto camerale per il 2015.

Con decreto del Ministero delle attività produttive n. 54 del 27-1-2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19-4-2005) è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale delle camere di commercio.

Pertanto, i contribuenti non soggetti per l'anno d'imposta 2014 agli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno versato, in tutto o in parte, il diritto annuale per il 2015 possono sanare l'omesso versamento, sempre che la violazione non sia già stata constatata, pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 6% (un quinto della sanzione normale del 30%)

e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,5% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2015 e allo 0,2% per i restanti giorni che cadono nel 2016.

Gli importi camerali dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere versati contestualmente entro oggi utilizzando il modello F24 telematico. Per maggiori informazioni si veda la circolare 20-6-2005 n. 3587/c del Ministero delle attività Produttive e il sito internet della locale Camera di commercio.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) o al 1° trimestre 2016 (contribuenti trimestrali);
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di aprile sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, la terza rata dell'Iva a saldo per il 2015 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2016 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,2% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-5-2016) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un

quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (Supplemento Ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015).

A cura di

Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.